Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 102° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 9 dicembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 9 DICEMBRE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** *Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 6 % - Serie speciale « Telefonica », obbligazioni 5,50 % - Serie speciale « Società Edison », obbligazioni 6 % - Serie speciale « Società Edison », obbligazioni 6 % - Serie speciale « Società Montecatini », effettuata il 1° dicembre 1961.*

(8222)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 6 % trentennali - obbligazioni 6 % ventennali, effettuata il 1° dicembre 1961.

(8221)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Isveimer, Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1961. — **Microfarad, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1961. — **S.I.A.F. - Società italiana per acquedotti, fognature e costruzioni, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1961. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1961. — **S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, per azioni, in Milano:** Estrazioni di obbligazioni. — **S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Strade ferrate secondarie meridionali, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1961. — **Società per azioni Federico Palazzoli e C., in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1961. — **Comune di Santa Margherita Ligure:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1961. — **O.M.A.R. - Officine Meccaniche Auto Ricambi, in Pa-**

dova: Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1961. — **Fabbrica lombarda accumulatori elettrici « Titano » Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1961. — **Società per azioni Immobiliare Pesaro, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1961. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 8.000.000 sorteggiate il 31 ottobre 1961. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 50.000.000 sorteggiate il 31 ottobre 1961. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 40.000.000 sorteggiate il 31 ottobre 1961. — **Società per azioni già Barone Ambrogio e figlio, in Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 16.000.000 sorteggiate il 31 ottobre 1961. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico e C., in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 75.000.000 sorteggiate il 28 ottobre 1961. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico e C., in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 80.000.000 sorteggiate il 28 ottobre 1961. — **Società per azioni Fratelli Bozzalla fu Federico e C., in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 90.000.000 sorteggiate il 28 ottobre 1961. — **Società filoviaria irpina, per azioni, in Atripalda:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1961. — **I.R.F.I.S. Istituto regionale per il finanziamento alle industrie, in Sicilia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1961. — **La Scuola, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate in 29 novembre 1961. — **Società per azioni Giulio Fiocchi, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1961. — **Ditta Rivolta Carmignani e C., società per azioni, in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1961. — **Ditta Tessitura Fumagalli, società per azioni, in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1961. — **E. Isolabella e figlio, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni immobiliare « Gamma », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1961. — **Società per azioni immobiliare « Zeta », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1961. — **RASIOM - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1961. — **Augustea, imprese marittime, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1961. — **Sicula Sarda, società di navigazione, per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1961. — **Nereide, società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni del prestito 1957 sorteggiate il 30 ottobre 1961. — **Nereide, società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni del prestito 1958, sorteggiate il 30 ottobre 1961. — **E.L.I.O.S., società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1961. — **Erice, società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1961. — **Aretusa, società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1961. — **S.A.I.T. - Società per azioni industria tabacchi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1961. — **Società italiana per azioni per la produzione calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1961. — **Metallo ceramica Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1961. — **Italsider, alti forni e acciaierie Ilva e Cornigliano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1961. — **Società per azioni Fratelli Mazzoleni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1961. — **Tenuta di Ca' Venier, società per azioni, in Adria:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1961. — **Società per azioni ZE. DA.PA., in Padova:** Obbligazioni del prestito 1948 sorteggiate il 23 novembre 1961. — **Società per azioni ZE. DA.PA., in Padova:** Obbligazioni del prestito 1949 sorteggiate il 23 novembre 1961. — **S.I.A.N. - Società Italiana Accumulatori Nife, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1961. — **Lesa - Costruzioni elettromeccaniche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1961. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5,50% 1952-1967 sorteggiate il 5 dicembre 1961. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5,50% 1959-1979 sorteggiate il 28 novembre 1961. — **I.C.L.E. - Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1245.

Validità, per la classe di concorso VI Avv., della abilitazione per la classe di concorso F I.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I candidati in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso F I (computisteria e pratica commerciale nella scuola tecnica commerciale), sono da considerarsi abilitati anche per la classe di concorso VI Avv. (materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 3 novembre 1961, n. 1246.

Norme relative ai piani regolatori dei porti di 2ª e 3ª classe della seconda categoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I piani regolatori dei porti iscritti nella 2ª e 3ª classe della seconda categoria previsti dall'art. 22 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — SCELBA — TRABUCCHI — TAVIANI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 8 novembre 1961, n. 1247.

Norme interpretative ed integrative della legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero della agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi nel senso che la posizione giuridica ed il trattamento economico acquisiti dagli impiegati contemplati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma dello stesso articolo, sono riferite alla posizione ed al trattamento ad essi spettanti, per effetto di disposizioni anteriori, comprese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, anche se nei loro confronti non abbiano trovato completa applicazione.

L'inquadramento nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, è effettuato nei confronti degli impiegati indicati al precedente comma, che abbiano presentato nei termini stabiliti la domanda prevista all'art. 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e che la confermino con istanza scritta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla Direzione generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dell'Amministrazione presso la quale prestino effettivamente servizio. La mancata presentazione di detta istanza è motivo di decadenza. A detti impiegati, che siano provvisti di fondi di previdenza, si applicano, dalla data di decorrenza del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, le disposizioni dell'art. 14, primo e secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199.

Art. 2.

La norma del primo comma dell'art. 8 della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi, per il personale di cui al n. 5) dell'art. 4 della legge medesima, nel senso che detto personale è inquadrato nel ruolo ad esaurimento della carriera corrispondente alle funzioni organicamente attribuite al personale medesimo alla data del 1° maggio 1948, se in possesso del titolo di studio prescritto, oppure nei ruoli delle carriere inferiori in relazione al titolo di studio posseduto.

Per l'inquadramento del personale contemplato nel citato art. 8 nei ruoli ad esaurimento della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario si prescinde dal titolo di studio.

Art. 3.

Il personale di cui al precedente art. 1, non inquadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, o che rinunci all'inquadramento in detti ruoli entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, rimane in servizio nella posizione di ruolo aggiunto, conseguita presso la Direzione generale dell'alimentazione o altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dello stesso precedente articolo 1.

Il personale di cui al precedente art. 1, non appartenente alle categorie indicate nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e che non consegua l'inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento, viene inquadrato in una delle categorie previste dalla citata tabella, in base al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento nelle categorie III e IV si prescinde dal titolo di studio.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma, che sia provvisto di fondo di previdenza, si applicano, dalla data di decorrenza dell'inquadramento in una delle categorie indicate nella citata tabella, le disposizioni del primo comma dell'art. 14 della legge 6 marzo 1958, n. 199.

Art. 4.

Il personale di cui all'art. 1, che alla data del provvedimento di inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento o in una delle categorie indicate nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, fruisce di stipendio superiore a quello inerente alla posizione di inquadramento, conserva la differenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nelle successive progressioni di carriera, anche se semplicemente economica.

Art. 5.

Agli impiegati inquadrati nei ruoli ad esaurimento che, alla data del 1° luglio 1956, rivestivano qualifiche di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, equiparate o gerarchicamente corrispondenti al grado VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* o XI di gruppo *C* del cessato ordinamento, si applicano le norme contenute negli articoli 368, 370 e 371 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 novembre 1961, n. 1248.

Disposizioni per l'esecuzione di lavori in amministrazione da parte dell'A.N.A.S. per esigenze indilazionabili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Quando si manifesti la necessità di interventi a carattere d'urgenza per assicurare il normale svolgimento del traffico, l'A.N.A.S. può avvalersi, per l'esecuzione in economia dei relativi lavori, del sistema in amministrazione, ai sensi del primo comma, lettera *a*), e del

secondo comma dell'art. 67 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1249.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione romana allevatori, con sede in Roma.

N. 1249. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione romana allevatori, con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1250.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una eredità.

N. 1250. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano, viene autorizzata ad accettare dalla signora De Visart Maria Teresa ved. Cattaneo, deceduta il 24 giugno 1959 in Pombia, l'eredità, disposta con testamento segreto, 3 luglio 1959, a rogito notaio dott. Mario Barberi, residente in Novara, iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Novara e Vercelli, consistente in lire 65.900.000 (sessantacinquemilioninovecentomila) affinchè la rendita venisse erogata a favore di borse di studio per gli iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia o di laureati della stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1251.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Suffragio, in frazione Purgatorio del comune di Custonaci (Trapani).

N. 1251. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 11 maggio 1961, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Suffragio, in frazione Purgatorio del comune di Custonaci (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1252.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « aeque principaliter », della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Piancerreto del comune di Cerrina (Alessandria) con la parrocchia della Natività di Maria Vergine, in frazione Montalero dello stesso Comune.

N. 1252. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 13 febbraio 1961, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Piancerreto del comune di Cerrina (Alessandria) con la parrocchia della Natività di Maria Vergine in frazione Montalero dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1253.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Operaio, in contrada Pantano del comune di Teggiano (Salerno).

N. 1253. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teggiano in data 21 novembre 1960, integrato con dichiarazione del 2 maggio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Operaio, in contrada Pantano del comune di Teggiano (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1254.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di Sant'Anna, nel comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo).

N. 1254. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 23 agosto 1960, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di Sant'Anna, nel comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1961.

Istituzione di una Agenzia consolare a Georgetown (Guayana britannica).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2304;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Georgetown (Guayana britannica) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale a Caracas.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1961

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1961
Registro n. 160 Esteri, foglio n. 389. — Bagnoli

(8256)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1961.

Consolidamento degli abitati di Celico e di Rogliano, in provincia di Cosenza, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177:
Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi;
Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro (Voti n. 271 e n. 272 emessi nell'adunanza del 28 aprile 1961);

Decreta:

I seguenti abitati della provincia di Cosenza sono da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8:
Celico; Rogliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1961

Il Ministro per i lavori pubblici
Zaccagnini

Il Ministro per il tesoro
Taviani

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1961
Registro n. 50 Lavori pubblici, foglio n. 237

(8271)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1961.

Sostituzione di un componente della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1457, convertito nella legge 14 gennaio 1935, n. 99;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1959, n 141, concernente la costituzione della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione;
Vista la nomina del dott. Amodeo Paolo rappresentante supplente della categoria degli industriali;
Vista la lettera n. 32683/015/IX/1 del 14 ottobre 1961 della Confederazione generale dell'industria italiana, con la quale viene designato il sig. Geddo Sergio a far parte di detta Commissione in sostituzione del dottore Amodeo Paolo, deceduto;

Decreta:

Il sig. Geddo Sergio è nominato rappresentante supplente della categoria degli industriali nella Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione in sostituzione del dott. Amodeo Paolo, deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1961

Il Ministro: Martinelli

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1961
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 175. — Sciacca

(8269)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1961.

Approvazione di alcune modifiche al regolamento del Magazzino generale gestito in Genova dalla S. p. A. Magazzini frigoriferi genovesi, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290; sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1959 con il quale la S.p.A. Magazzini frigoriferi genovesi, con sede in Genova, è stata autorizzata ad istituire e gestire nel porto di Genova un Magazzino generale per il deposito di merci estere, e ad applicare, nella gestione di detto Magazzino, le norme regolamentari approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova con la deliberazione n. 266 del 4 aprile 1958;
Vista la deliberazione n. 515 dell'8 giugno 1960, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova ha approvato modifiche alle predette norme regolamentari;

Decreta:

Articolo unico.

La S.p.A. Magazzini frigoriferi genovesi, con sede in Genova, nella gestione del Magazzino generale, autorizzato con il decreto ministeriale 4 febbraio 1959, applicherà le norme regolamentari approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova con deliberazione n. 266 del 4 aprile 1958, modificate dalla stessa Camera con deliberazione n. 515 dell'8 giugno 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1961

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(8225)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1960, n. 210, con il quale è stato approvato il piano generale compilato dall'Amministrazione provinciale di Catania ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 126 e sono state classificate tra le provinciali le strade indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al decreto medesimo;

Ritenuto che al n. 38 di detto elenco è indicata la strada « dalla strada provinciale n. 27 (bivio Primosole-Caltagirone) all'innesto sulla strada della strada provinciale n. 27 Catania-Caltagirone all'innesto sulla strada di bonifica n. 3 »;

Vista la deliberazione 16 novembre 1961, n. 2757, con la quale l'Amministrazione provinciale di Catania ha chiesto che il succitato decreto venga rettificato nel senso che al n. 38 dell'elenco in parola sia riportata, invece, la strada « dalla provinciale n. 27, tronco secondo, bivio di S. Febronia alla consortile Ingutterra provinciale n. 27/3 »;

Ritenuto che tale strada è compresa nel suindicato piano generale approvato con il citato decreto ministeriale 8 agosto 1960;

Visto il voto 30 settembre 1959, n. 1902 e 10 febbraio 1960, n. 286, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Nell'elenco allegato, quale parte integrante, al decreto ministeriale di cui alle premesse, la strada riportata al n. 38 deve intendersi sostituita dalla seguente:

« dalla strada provinciale n. 27, tronco secondo, bivio di S. Febronia alla consortile Ingutterra-provinciale n. 27/3 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1961

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

(8253)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1961.

Classificazione tra le provinciali della strada dei « Cinque Archi », in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera in data 3 ottobre 1957, n. 35/BC, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la provincializzazione della strada detta dei « Cinque Archi » che, con inizio in provincia di Roma, alla periferia di Velletri, ed innesto al km. 41,350 della via Appia, entra nella provincia di Latina al km. 19,950 in località Colle del Pozzo, incrocia la Strada statale n. 148 Pontina, in località Casal Campoverde, e giunge al confine della provincia di Roma dopo un percorso di km. 9+900 ricadente nel territorio di Latina;

Visto il voto in data 10 ottobre 1961, n. 2007, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

La strada detta dei « Cinque Archi », con inizio in provincia di Roma, alla periferia di Velletri, ed innesto al km. 41+350 della via Appia, entra nella provincia di Latina al km. 19+950 in località Colle del Pozzo, incrocia la Strada statale n. 148 Pontina, in località Casal Campoverde e giunge al confine della provincia di Roma dopo un percorso di km. 9+900 nel territorio della provincia di Latina, è classificata provinciale ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958 n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(8272)

DECRETO PREFETTIZIO 21 novembre 1961.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il proprio decreto n. 02404 Gab. del 24 giugno 1961, col quale è stato provveduto alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1960-1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione del predetto Consesso;

Viste le designazioni degli Enti ed Organizzazioni interessati;

Sentito il parere del medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Visto l'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1960-1963, è composto come segue:

1. Duce dott. Aldo, medico provinciale;

2. Cancedda dott. Luigino, veterinario provinciale;
3. Onnis dott. Corrado, presidente del tribunale di Cagliari;
4. Villaminar ing. Antonio, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile;
5. Medda prof. Felice, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
6. de la Ville sur Illon dott. Ernesto, capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;
7. Sessa ten. col. med. dott. Vincenzo, direttore dell'Ospedale militare di Cagliari;
8. Nonis dott. Michele, ufficiale sanitario del comune di Cagliari;
9. Asuni dott. Maggiorino, medico condotto di Cagliari;
10. Massidda dott. Antonio, direttore della Sezione micrografica di Cagliari;
11. Pazzaglia dott. Lorenzo, direttore della Sezione chimica e Laboratorio di igiene e profilassi di Cagliari;
12. Alfieri comm. rag. Francesco, commissario prefettizio degli Ospedali riuniti di Cagliari;
13. Loi dott. Paolo, direttore sanitario degli Ospedali riuniti di Cagliari;
14. Puxeddu prof. Giuseppe, primario medico degli Ospedali riuniti di Cagliari;
15. Cardia prof. Antonio, primario chirurgo degli Ospedali riuniti di Cagliari;
16. Aresu prof. Mario, medico chirurgo;
17. Casula prof. Duilio, medico chirurgo;
18. Macciotta prof. Giuseppe, medico chirurgo-pediatra;
19. Dore avv. Giovanni, esperto in materia amministrativa;
20. Marracini ing. Alberto, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
21. Nurchi ing. Antonio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
22. Maccioni dott. Attilio, presidente dell'Ordine provinciale dei medici;
23. Campagna dott. Michele, presidente dell'Ordine provinciale dei veterinari;
24. Cerioni dott. Romolo, presidente dell'Ordine provinciale dei farmacisti;
25. Erò Pirlo Paola, presidente del Collegio provinciale delle ostetriche;
26. Lauro assist. san. visitat. Peppina, presidente del Collegio delle infermiere professionali, assistenti visitatrici e delle vigilatrici;
27. Cossu dott. Basilio, direttore della sede di Cagliari dell'I.N.P.S.;
28. Barra dott. Salvatore, dirigente i servizi sanitari del Compartimento della Sardegna dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
29. Monagheddu dott. Massimo, dirigente sanitario della sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere di prima classe dell'Amministrazione della sanità dott. Edoarco Asconi.

Cagliari, addì 21 novembre 1961

Il prefetto: Russo

(8244)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni » presso la Facoltà di architettura dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura dell'Università di Roma è vacante la cattedra di « Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8273)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1960, registro n. 40, foglio n. 157, è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Giovanna Pino avverso gli atti del concorso a quattrocentosessantadue cattedre di disegno negli istituti medi inferiori indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1953.

(8251)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 369, l'Amministrazione comunale di Pollena Trocchia (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.045.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8189)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1961 registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 6, l'Amministrazione comunale di Cicciano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8186)

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 4, l'Amministrazione comunale di San Vitaliano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 18.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8188)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 378, l'Amministrazione comunale di Monasterace (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.747.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8193)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 375, l'Amministrazione comunale di Seminara (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8190)

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 376, l'Amministrazione comunale di Sinopoli (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.037.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8191)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno foglio n. 400 l'Amministrazione comunale di Calopezzati (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto economico ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8194)

Autorizzazione al comune di Aieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 399, l'Amministrazione comunale di Aieta (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8195)

Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 383, l'Amministrazione comunale di Viano (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8196)

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 377, l'Amministrazione comunale di Roccella Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo, stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8192)

Autorizzazione al comune di Montesarchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 396, l'Amministrazione comunale di Montesarchio (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 61.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8197)

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 395, l'Amministrazione comunale di Talla (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8198)

Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 2, l'Amministrazione comunale di Villapiana (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8199)

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 1, l'Amministrazione comunale di San Cosmo Albanese (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del biancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8200)

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 397, l'Amministrazione comunale di Melissa (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.714.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8201)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Piano delle sistemazioni idrauliche e di pianura dei corsi d'acqua delle Puglie

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 5 luglio 1958, n. 2593 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1958, registro n. 44 Lavori pubblici, foglio n. 86), è stato approvato il piano delle sistemazioni idrauliche di pianura dei corsi d'acqua delle Puglie, da eseguirsi a cura ed a totale carico dello Stato ai sensi del regio decreto 29 novembre 1925, n. 2385, e degli articoli 2 e 3 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

(8261)

Revoca del decreto interministeriale 5 agosto 1952, relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in destra del fiume Mesima, in comune di Rosarno (Reggio Calabria).

Con decreto 13 ottobre 1961, n. 493, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato revocato il decreto interministeriale 5 agosto 1952, n. 1380, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 febbraio 1953), col quale fu disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in destra del fiume Mesima, in comune di Rosarno (Reggio Calabria), di mq. 33270, indicato nell'estratto catastale rilasciato il 16 aprile 1951, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, facente parte integrante del decreto stesso.

(8262)

Revoca del decreto interministeriale 2 novembre 1951, relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Mesima, in comune di Rosarno (Reggio Calabria).

Con decreto 13 ottobre 1961, n. 492, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato revocato il decreto interministeriale 2 novembre 1951, n. 2404 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 12 gennaio 1952, n. 10), col quale fu disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Mesima, in comune di Rosarno (Reggio Calabria), limitato dalla linea naturale della sponda destra del detto fiume, dalla strada di bonifica, dalla deviazione della statale n. 18, a San Ferdinando e dalla proprietà Nunziante Mario di Ha 00.47.15, indicato nell'estratto catastale rilasciato in data 9 luglio 1951, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, estratto facente parte integrante del decreto stesso.

(8263)

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11542, in data 28 novembre 1961, il rag. Mario Costantini è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio.

(8260)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 260

Corso dei cambi del 7 dicembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,59	620,60	620,57	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	596,25	595 —	595 —	594,375	594,80	596,26	594,50	596,30	596,25	595 —
Fr. Sv.	143,75	143,78	143,76	143,78	143,77	143,77	143,775	143,75	143,76	143,78
Kr. D.	90,26	90,22	90,26	90,22	90,20	90,25	90,23	90,25	90,26	90,25
Kr. N.	87,18	87,15	87,16	87,16	87,10	87,19	87,1375	87,20	87,18	87,15
Kr. Sv.	120,13	120,12	120,12	120,14	120,10	120,12	120,145	120,15	120,13	120,10
Fol.	172,50	172,55	172,53	172,52	172,55	172,52	172,48	172,60	172,50	172,50
Fr. B.	12,46	12,488	12,47	12,46625	12,4675	12,47	12,465	12,46	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,50	126,57	126,63	126,62	126,65	126,51	126,63	126,50	126,50	126,50
Lst.	1744,77	1744,15	1744,10	1744,30	1744,125	1744,76	1744,30	1744,85	1744,77	1744,25
Dm. occ.	155,15	155,23	155,22	155,25	155,24	155,13	155,23	155,10	155,15	155,25
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,045	24,04	24 —	24,04	24,0385	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,77	21,70	21,76	21,74	21,77	21,77	21,77

Media dei titoli del 7 dicembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	100,725
Id. 3,50 % 1902	100,625
Id. 5 % 1935	107,15
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	102,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,15
Id. 5 % 1936	101,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	594,437
1 Franco svizzero	143,777
1 Corona danese	90,225
1 Corona norvegese	87,149
1 Corona svedese	120,142
1 Fiorino olandese	172,50
1 Franco belga	12,466
1 Franco nuovo (N.F.)	126,625
1 Lira sterlina	1744,30
1 Marco germanico	155,24
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,755

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami pel conferimento di sette posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono attualmente disponibili sei posti e considerato altresì che si farà vacante un posto nella qualifica superiore, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio, nel semestre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto;

Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli Archivi di Stato;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sette posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea conseguita presso la Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o di lettere e filosofia o di filosofia o di magistero;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore al 30. Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentacinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni.

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2 e 3 sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente numero 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato agli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Ufficio centrale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università, che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnolo), in cui intendono sostenere le prove orali, di cui ai numeri V) e VI) dell'art. 7 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato deve indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento, di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 7

L'esame consta di quattro prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

Prove scritte:

I) Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano di occidente ai nostri giorni;

II) Diritto amministrativo e costituzionale;

III) Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

IV) Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I) Le materie delle prove scritte;

II) Nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

III) Economia politica;

IV) Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, metodi e dati statistici) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

V) Una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo);

VI) Altra lingua straniera (tra quelle indicate precedentemente) a scelta del candidato (prova facoltativa).

Art. 8.

Nella prova orale facoltativa sulle lingue straniere comprese nel programma di esame la Commissione può assegnare, ove il candidato dimostri di conoscerle correntemente un maggior numero di punti non superiore a tre, da aggiungere alla votazione complessiva.

Inoltre a favore dei candidati che si sottoporranno alla prova di lingua tedesca, la Commissione potrà attribuire fino a un altro punto da aggiungere alla votazione complessiva.

Art. 9.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello, in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 12.

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile - Ufficio centrale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 11, i documenti (indicati nel successivo art. 13) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 13.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 12, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

13) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

14) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 17.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile - Ufficio centrale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 12;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto

dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 18.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione povera del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del precedente art. 17, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 17.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 19.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 20.

I vincitori del concorso sono nominati archivisti di Stato in prova della carriera direttiva del personale della Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 21.

Il prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1961
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 143

(7741)

Concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nella provincia di Reggio Emilia e nel comune di Lecce della classe prima.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nella provincia di Reggio Emilia e nel comune di Lecce della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di

ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 30 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(8243)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 gennaio 1961, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1961, registro n. 4 Difesa Aeronautica, foglio n. 243);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico:

Presidente:

ten. gen. med. C.S.A. s.p.e. Lomonaco Tomaso.

Membri:

magg. gen. med. C.S.A. s.p.e. Leo Giuseppe;
colonn. med. C.S.A. s.p.e. De Cilla Francesco;
colonn. med. C.S.A. s.p.e. D'Ambrosio Giovanni;
colonn. med. C.S.A. s.p.e. Paganelli Alessio;
colonn. med. C.S.A. s.p.e. Ciucci Domenico;
ten. col. med. C.S.A. s.p.e. Scano Aristide;
cap. med. C.S.A. s.p.e. Meineri Giorgio;
Bufano prof. Michele;
Gigante prof. Domenico;
Imperati prof. Luigi;
Scavo prof. Emanuele;
Cimmino prof. Aldo;
Samonà prof. Carmelo.

Segretario:

Cribari dott. Francesco.

Ai suddetti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1961
Registro n. 43 Difesa Aeronautica, foglio n. 148

(8245)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli), indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1960.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 124, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli);

Viste le designazioni del Consiglio di Stato e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli) di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Santoni Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato.

Membri:

Cagliotí prof. Vincenzo, ordinario di chimica generale ed inorganica nell'Università di Roma;

Mariani prof. Eugenio, ordinario di chimica industriale nell'Università di Roma;

Centola prof. Germano, direttore della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano;

Morgetano dott. Fernando, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio;

Lorenzini prof. Alfonso, ordinario di lingua inglese nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Membri aggiunti:

Alonge prof. Alberto, ordinario di lingua francese nell'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma;

Martini prof.ssa Maria, ordinario di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma.

Segretario:

Giannella dott. Giovanni, direttore di divisione.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto un compenso ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, a carico del capitolo 16 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1961-62, oltre il trattamento di missione previsto dal successivo art. 9 per coloro che hanno la propria residenza in località diversa da Roma, a carico del capitolo 13 dello stato di previsione medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1961
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 377

(8255)

Avviso relativo all'esito del concorso per esami al posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano), indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino n. 7 del mese di luglio 1961, del Ministero dell'industria e del commercio, messo in distribuzione il 13 novembre 1961, pubblica il decreto ministeriale 23 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1961, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 45, con il quale è stato dichiarato deserto il concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano), indetto con il decreto ministeriale 24 giugno 1959.

(8265)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano), indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1961 del Ministero dell'industria e del commercio, messo in distribuzione il 13 novembre 1961, pubblica il decreto ministeriale 10 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1961, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 347, che approva la graduatoria del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano), indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1959.

(8266)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Con decreto 28 novembre 1961 del medico provinciale di Pavia è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1960:

Presidente:
Vagnarelli dott. Adolfo, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Nucciotti prof. Leonello, medico provinciale;
Moracci prof. Espedito, direttore della clinica ostetrica dell'Università;
Villani dott. Luigi, specialista in ostetricia;
Scappini Ida, ostetrica condotta.

Segretario:
Romano dott. Cristiano, consigliere di prefettura.

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(8216)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre;
Visto che la condotta ostetrica del comune di Bracigliano è rimasta vacante a seguito della rinunzia della vincitrice;
Considerato che la predetta sede va assegnata, tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista l'accettazione della ostetrica De Falco Anna;
A parziale modifica del decreto n. 90627 del 10 agosto 1961;

Decreta:

L'ostetrica De Falco Anna è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Bracigliano.

Salerno, addì 25 novembre 1961

Il medico provinciale: MOLES

(8218)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2702, in data 25 luglio 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per un posto di ostetrica condotta vacante nella Provincia;
Visto il successivo decreto n. 2339, in data 6 luglio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 183 del 26 luglio 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso medesimo di cui fa parte il medico provinciale dott. Corselli Guido;
Visto che il dott. Corselli Guido, medico provinciale di Padova è stato trasferito altrove;
Visto che l'attuale medico provinciale di Padova è il dott. Lovino Mario;
Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del predetto componente;

Decreta:

Il dott. Lovino Mario, medico provinciale di Padova è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Carceri in sostituzione del predetto medico provinciale dott. Guido Corselli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e di quello dell'Ufficio del medico provinciale di Padova.

Padova, addì 20 novembre 1961

Il medico provinciale: LOVINO

(8248)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.